



Regolamento tasse e contributi universitari **Anno accademico 2016/2017**

Emanato con il Decreto Rettorale n. 937 del 28/07/2016
Modificato con il Decreto Rettorale n. 1000 del 08/09/2016

Capo I - Ammontare della contribuzione

Articolo 1

Calcolo della contribuzione

La contribuzione dei singoli studenti è calcolata sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), richiesto nell'anno 2016 o 2017 e determinato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

Corsi di studio previsti dal D.M. 270/2004, dal D.M. 509/1999 e dagli ordinamenti previgenti

L'ammontare minimo della contribuzione nell'anno accademico 2016/2017, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti è di € 202,44. L'ammontare massimo della contribuzione (escluso il contributo di facoltà e gli eventuali incrementi dovuti per sovrattasse, per i fuori corso e in funzione dei crediti formativi universitari non conseguiti) è di € 2.736,45.

La contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, autocertificazioni, piani di studio, ecc.).

Articolo 3

Corsi di laurea erogati in modalità e-learning

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità e-learning sono soggetti al pagamento di un contributo unificato pari a € 2.226,38, oltre i contributi aggiuntivi previsti dai punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 6 del Regolamento tasse, se dovuti.

Agli studenti in questione, riguardo agli esoneri previsti nel capo II del presente regolamento, si applicano esclusivamente gli articoli dal 19 al 21 e il 24.

Il contributo sarà ripartito in tre rate: la prima rata di € 754,68, che comprende il contributo di € 726,38 l'imposta di bollo di € 16,00, il contributo SIAE di € 2,15, il contributo per la mobilità internazionale di € 6,15 e il contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari di € 4,00; la seconda rata di € 500,00, più la tassa regionale per il diritto allo studio, la terza rata di € 1.000,00.

Ai fini del calcolo della tassazione, agli studenti iscritti al secondo anno del Corso di laurea magistrale interclasse in Filosofia e teorie della comunicazione, classe LM-78 Classe delle lauree magistrali in Scienze filosofiche, in luogo di quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno gli articoli di questo regolamento che fanno riferimento al calcolo della contribuzione.

Articolo 4

Corsi di laurea erogati in modalità blended-learning

Agli studenti iscritti ai corsi di laurea erogati in modalità blended-learning sono applicati gli articoli del presente regolamento, che fanno riferimento al calcolo della contribuzione, in ogni caso sono soggetti al

pagamento di un contributo unificato minimo (assorbente gli importi di tassazione più bassi) pari a € 1.646,30, oltre i contributi aggiuntivi previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, se dovuti.

Agli studenti in questione, riguardo agli esoneri previsti nel capo II del presente regolamento, si applicano esclusivamente gli articoli dal 19 al 21 e il 24.

La ripartizione del contributo in rate è disciplinato dall'articolo 33 – Rateizzazione -, con la previsione che la seconda rata per tutti gli studenti è fissata al 30% del contributo dovuto, al netto dell'importo versato con la 1ª rata.

Articolo 5

Fasce ISEE e tasse corrispondenti

L'importo delle tasse varia a seconda della fascia ISEE di appartenenza, che viene calcolato sulla base dell'ISEE dichiarato nell'autocertificazione e le eventuali riduzioni previste dagli articoli 35 e 36. Sono previste 20 fasce di ISEE.

Per le prime 18 fasce e per l'ultima è previsto un importo della tassa base unico per tutti i valori ISEE compresi nella fascia.

Per la 19ª fascia l'importo della tassa base è calcolato applicando la seguente formula:

Importo tassa base = $291,2032 \times 2,48207^{(0,00002809 \times \text{ISEE})}$

Per gli importi di ISEE superiori ad € 87.723,05 si applica la tassazione massima di € 2.736,45

Si riportano di seguito le 20 fasce di ISEE con l'indicazione delle tasse corrispondenti:

Fascia	ISEE		Tassa
	da	a	
1	€ 0,00	€ 6.558,90	€ 202,44
2	€ 6.558,91	€ 10.917,59	€ 266,45
3	€ 10.917,60	€ 15.276,27	€ 331,84
4	€ 15.276,28	€ 19.634,15	€ 392,99
5	€ 19.634,16	€ 20.050,91	€ 397,39
6	€ 20.050,92	€ 20.466,86	€ 401,79
7	€ 20.466,87	€ 20.883,62	€ 406,19
8	€ 20.883,63	€ 21.300,38	€ 410,6
9	€ 21.300,39	€ 21.716,33	€ 415,01
10	€ 21.716,34	€ 22.133,09	€ 421,18
11	€ 22.133,10	€ 22.549,85	€ 427,29
12	€ 22.549,86	€ 22.965,80	€ 433,44
13	€ 22.965,81	€ 23.382,56	€ 439,59
14	€ 23.382,57	€ 23.799,31	€ 445,74
15	€ 23.799,32	€ 24.215,27	€ 451,89
16	€ 24.215,28	€ 25.300,00	€ 505,33
17	€ 25.300,01	€ 26.400,00	€ 536,28
18	€ 26.400,00	€ 28.600,00	€ 567,22
19	€ 28.600,01	€ 87.723,05	Si applica la seguente formula: $291,2032 \times 2,48207^{(0,00002809 \times \text{ISEE})}$
20	Superiore a € 87.723,05 o non comunica l'ISEE		€ 2.736,45

Articolo 6

Contributi aggiuntivi

Alle tasse determinate dall'ISEE, devono aggiungersi i seguenti contributi obbligatori:

- a) **Imposta di bollo** di € 16,00;
- b) **Tassa regionale per il diritto allo studio universitario** nella misura fissata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- c) **Contributo per la mobilità internazionale** di € 6,15, a favore dei programmi di studio all'estero;
- d) **Contributo S.I.A.E.** (Società Italiana Autori ed Editori) di € 2,15, per la tutela dei diritti d'autore riguardo ai testi fotocopiati nelle biblioteche universitarie (legge 18.08.2000 n. 248);
- e) **Contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari** di € 4,00;
- f) **Contributo di facoltà**, l'importo varia tra un minimo ed un massimo in funzione della Facoltà di iscrizione e dell'ISEE, come riportato nella tabella che segue:

Contributo di Facoltà		
Facoltà di iscrizione	Importo contributo di Facoltà	Formula di calcolo
Medicina e chirurgia	minimo € 88,87 massimo € 155,54	ISEE minore di € 6.558,90 = € 88,87 ISEE uguale o maggiore di € 6.558,90 si applica la formula $83,5455 + (0,0008125 \times \text{ISEE})$ ISEE maggiore di € 87.723,05 o non dichiarato = € 155,54
Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Scienze.	minimo € 88,87 massimo € 133,31	ISEE minore di € 6.558,90 = € 88,87 ISEE uguale o maggiore di € 6.558,90 si applica la formula $85,345 + (0,0005412 \times \text{ISEE})$ ISEE maggiore di € 87.723,05 o non dichiarato = € 133,31
Studi umanistici	minimo € 53,91 massimo € 97,05	ISEE minore di € 6.558,90 = € 53,91 ISEE uguale o maggiore di € 6.558,90 si applica la formula $50,5 + (0,000525 \times \text{ISEE})$ ISEE maggiore di € 87.723,05 o non dichiarato = € 97,05
Scienze economiche, giuridiche e politiche	minimo € 44,45 massimo € 88,87	ISEE minore di € 6.558,90 = € 44,45 ISEE uguale o maggiore di € 6.558,90 si applica la formula $40,92 + (0,00054 \times \text{ISEE})$ ISEE maggiore di € 87.723,05 o non dichiarato = € 88,87

Articolo 7

Tabella riassuntiva della composizione delle tasse universitarie:

Composizione delle tasse universitarie					
Tassa base	Tassa regionale per il diritto allo studio	Contributo per la mobilità internazionale	Contributo SIAE	Contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS)	Contributo di Facoltà
Importo variabile determinato dall'ISEE - Corsi di laurea e di laurea magistrale (D.M. 270/2004), corsi di laurea e di laurea specialistica (D.M. 509/1999) e corsi di laurea e diplomi universitari ordinamenti previgenti Min. € 202,44 Max € 2.736,45	Nell'importo stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna	€ 6,15	€ 2,15	€ 4,00	Importo Min. € 44,45 Max € 155,54 Da calcolare come da tabella articolo 6, lettera e)

Articolo 8

Studenti fuori corso

Agli studenti fuori corso iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale previsti dal D.M. 270/2004, ai corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. 509/1999 e ai corsi di laurea e ai diplomi universitari previsti dagli ordinamenti previgenti, in aggiunta alle normali tasse e contributi dovuti per l'intero anno accademico, si applica un incremento percentuale sulla tassa base come dalla seguente tabella:

1° anno fuori corso	+ 5%
2° anno fuori corso	+ 15%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 25% con ISEE inferiore ad € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 30% con ISEE uguale o superiore ad € 90.000,00

Dal 2° anno fuori corso, se nell'arco dell'anno solare gli studenti superano almeno 2 esami (iscritti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999) o acquisiscono almeno 16 CFU (iscritti a corsi degli ordinamenti D.M. 509/1999 o 270/2004), si applicherà l'incremento, riportato nella tabella che segue:

2° anno fuori corso	+ 10%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 20% con ISEE inferiore ad € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 25% con ISEE uguale o superiore ad € 90.000,00

ciò determinerà un rimborso delle somme già versate.

Se nell'arco dell'anno solare gli studenti superano almeno 3 esami (iscritti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999) o acquisiscono almeno 23 CFU (iscritti a corsi degli ordinamenti D.M. 509/1999 o 270/2004), si applicherà l'incremento, riportato nella tabella che segue:

1° anno fuori corso	+ 0%
2° anno fuori corso	+ 5%
3° anno fuori corso e seguenti	+ 15% con ISEE inferiore ad € 90.000,00
3° anno fuori corso e seguenti	+ 20% con ISEE uguale o superiore ad € 90.000,00

ciò determinerà un rimborso delle somme già versate.

Dal 3° anno fuori corso, se nell'arco dell'anno solare gli studenti, con ISEE uguale o superiore ad € 90.000,00, non superano almeno 2 esami (iscritti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999) o non acquisiscono almeno 16 CFU (iscritti a corsi degli ordinamenti D.M. 509/1999 o 270/2004) o nell'anno accademico non conseguono il titolo, si applicherà un ulteriore incremento percentuale del 20% sulla tassa base.

Qualora lo studente fuori corso abbia diritto all'esonero totale e risulti iscritto ad un anno per il quale è prevista l'applicazione dell'incremento percentuale lo stesso è dovuto ed è da calcolarsi sull'importo minimo delle tasse di € 202,44.

N.B. Al numero di anni fuori corso concorrono tutti gli anni fuori corso maturati in carriera. Gli incrementi si applicano alla tassa base, senza considerare i contributi aggiuntivi specificati all'articolo 6.

Articolo 9

Studente a tempo parziale

Lo studente, non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore, che in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriere amministrative studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo parziale, ha diritto, al massimo per il doppio della durata normale del corso di laurea al quale è iscritto, alla riduzione della tassa base in misura del 10% e all'esenzione dal pagamento degli incrementi per gli studenti fuori corso - articolo 8.

Se lo studente, nel corso dell'anno accademico, non consegue almeno 15 CFU dovrà versare la riduzione del 10% ottenuta, e gli eventuali incrementi per gli studenti fuori corso, se dovuti. Lo studente non dovrà effettuare alcun versamento qualora nell'anno accademico consegua il titolo di studio.

Qualora lo studente non consegua il titolo, entro il doppio della durata normale del corso di studi al quale è iscritto, perderà il diritto alla riduzione del 10% e si applicheranno gli incrementi di cui all'articolo 8 – Studenti fuori corso.

Articolo 10

Sovrattassa per ritardata iscrizione e ritardato pagamento del saldo

Qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo il 5 ottobre 2016 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Iscrizioni e immatricolazioni dal 6 ottobre al 2 novembre	€ 15,00
Iscrizioni e immatricolazioni oltre il 2 novembre	€ 40,00

Qualora il pagamento della seconda rata venga effettuato dopo il 1° febbraio 2017 allo studente verrà applicata una sovrattassa di € 15,00.

Qualora il pagamento della terza rata venga effettuato dopo il 15 maggio 2017 allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento della terza rata entro il 31 maggio 2017	€ 15,00
Pagamento della terza rata oltre il 31 maggio 2017	€ 40,00

Qualora il pagamento di una tassa dovuta per l'iscrizione ad un Corso di studio, fatta eccezione per i Corsi di laurea e ai diplomi universitari ai quali si applicano i commi precedenti, venga effettuato oltre la data di scadenza allo studente verrà applicata una sovrattassa come da tabella che segue:

Pagamento entro un mese dalla scadenza	€ 15,00
Pagamento oltre un mese dalla scadenza	€ 40,00

Articolo 11

Sovrattassa per modifica o presentazione tardiva della dichiarazione ISEE

Qualora lo studente presenti la dichiarazione ISEE per la riduzione della contribuzione massima o modifichi la stessa oltre la data di scadenza, sarà applicata una sovrattassa di € 40,00 se la modifica o la presentazione è effettuata entro il termine per il pagamento della terza rata; di € 120,00 se la modifica o la presentazione è effettuata successivamente alla scadenza della terza rata.

Lo studente, in ogni caso, non può modificare o presentare la dichiarazione ISEE oltre il termine dell'anno accademico fissato al 30 settembre 2017.

Articolo 12

Frequenza corsi singoli e attività didattiche erogate in e-learning

I laureati/diplomati dell'ateneo cagliaritano, di altri atenei, gli studenti stranieri e le persone interessate, che non sono iscritte a nessun corso di studio dell'Ateneo, ammesse alla frequenza di corsi singoli devono versare un contributo di € 60,71 per ogni singolo corso e di € 121,46 per tasse di iscrizione (oltre al bollo nella misura di legge). Per l'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità e-learning il contributo per la frequenza è di € 206,26.

Gli studenti iscritti ad un corso erogato in modalità tradizionale, che intendano frequentare un'attività didattica erogata in modalità e-learning dovranno versare un contributo di frequenza di € 100,00 per ogni attività.

Gli studenti, immatricolati condizionatamente ad un corso di laurea magistrale, che non perfezionano l'immatricolazione, per l'iscrizione ai corsi singoli dello stesso corso di laurea magistrale versano esclusivamente la tassa di iscrizione di € 121,46 (oltre al bollo nella misura di legge). Per il pagamento dell'importo dovuto potranno utilizzare parte delle somme versate come tassa di iscrizione al corso di laurea magistrale.

Le tasse versate dagli studenti, già in possesso di laurea, per l'iscrizione ai corsi singoli al fine di acquisire i requisiti curriculari per l'accesso al corso di laurea magistrale, saranno utilizzate in compensazione delle tasse e dei contributi universitari dovuti ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, qualora l'immatricolazione al corso di laurea magistrale avvenga nel medesimo anno accademico.

Articolo 13

Passaggi di corso

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso all'interno della medesima Facoltà devono versare un contributo di € 17,59 più € 16,00 di bollo.

Gli studenti che effettuano un passaggio di corso afferente ad un'altra Facoltà devono versare un contributo di € 35,20 più € 16,00 di bollo.

Per i passaggi, all'interno della stessa facoltà, ai corsi previsti dal D.M. 270/2004 dagli ordinamenti previgenti non è richiesta alcuna contribuzione.

Articolo 14

Altri Contributi

Riconoscimento di titolo straniero (equipollenza o abbreviazione corso)	€ 311,99
Duplicato libretto iscrizione o <i>Tessera unica studente</i>	€ 60,12
Trasferimenti dall'università di Cagliari ad altra sede universitaria	€ 181,03
Trasferimento da altra sede verso l'università di Cagliari	€ 60,72
Duplicato diploma di laurea	€ 120,26
Sovrattassa esame di laurea e/o prova finale e stampa diploma	€ 25,63
Sovrattassa tirocinio di adattamento (per semestre)	€ 320,33
Contributo per l'invio del diploma al domicilio dell'interessato	€ 15,32

Il contrassegno telematico per il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere applicato sull'istanza ove previsto.

Articolo 15

Rimborsi

Gli studenti che abbiano titolo a rimborsi delle tasse pagate per l'anno accademico 2016/2017 e per eventuali anni precedenti non dovranno presentare nessuna domanda di rimborso.

Il rimborso sarà calcolato in automatico e sarà erogato su un conto corrente bancario o postale o una "carta conto" intestati allo studente per importi da € 1.000,00 e, per importi inferiori, se lo studente ha indicato questa modalità di rimborso nel sistema informativo.

Per rimborsi inferiori ad € 1.000,00, se lo studente non ha indicato una modalità di rimborso nel sistema informativo, l'interessato riceverà l'assegno circolare a domicilio.

Articolo 16

Sovrattassa di abbreviazione carriera e di riconoscimento crediti per studenti rinunciatari o decaduti

Coloro che richiedono l'abbreviazione di corso, con il riconoscimento di crediti formativi universitari, e sono già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello o superiore, dovranno versare la sovrattassa indicata nella seguente tabella:

Iscrizione al primo anno	€ 400,00
Iscrizione al secondo anno	€ 800,00
Iscrizione dal terzo anno in poi	€ 1.000,00

La sovrattassa dovrà essere versata anche da coloro che richiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito di rinuncia o decadenza da precedenti studi universitari effettuati presso altri Atenei.

Gli studenti che richiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito di rinuncia o decadenza da precedenti studi universitari effettuati presso l'Università degli Studi di Cagliari dovranno versare la sovrattassa nell'importo fisso di € 400,00.

Articolo 17

Tassa per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai Corsi di studio e agli esami di stato

Coloro che presentano domanda per la partecipazione alle selezioni o ai test di ammissione ai Corsi di studio, di qualunque livello, e agli esami di stato dovranno versare la tassa prevista nella seguente tabella:

Ammissione ai Corsi di studio	€ 22,35
Partecipazione agli esami di stato	€ 83,74 oltre il rimborso delle spese assicurative

Qualora il test di ammissione sia gestito aderendo ad una convenzione/contratto con uno o più Enti, che organizzano la selezione o il test, la tassa è dovuta nell'importo stabilito nella convenzione/contratto e con le modalità che saranno riportate nei singoli bandi di ammissione.

Articolo 18

Tassa corsi in lingua straniera e in lingua italiana Erasmus Alfa

Gli studenti dell'Università di Cagliari, che si iscrivono ad un corso in lingua straniera Erasmus Alfa della durata di ore 60, contribuiscono ai costi con il pagamento di una tassa di € 81,69.

Gli studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità internazionale Erasmus o Globus, che si iscrivono ad un corso in lingua italiana Erasmus Alfa contribuiscono ai costi con il pagamento di una tassa di € 81,69 per la frequenza di corsi della durata di ore 60 o di € 51,05 per la frequenza di corsi della durata di ore 40. Tale contributo è pari a € 150,00 per gli studenti stranieri, che non sono iscritti all'Ateneo e non hanno lo status di studente Erasmus o Globus.

Articolo 19

Studenti con requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio dell'ERSU di Cagliari

Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio concesse dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU) di Cagliari, d'ufficio, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora lo studente, esonerato ai sensi del precedente comma, versi la prima rata delle tasse universitarie la stessa sarà rimborsata entro un mese dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

Articolo 20

Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti asilo o rifugiati

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, d'ufficio, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, che si iscrivono ad un Corso dell'Ateneo a seguito di accordi con Università straniere, sottoscritti dall'Università degli Studi di Cagliari, che prevedono espressamente il beneficio in argomento.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, che si iscrivono ad un Corso dell'Ateneo e hanno presentato allo Stato italiano richiesta di protezione internazionale (richiedente asilo) o hanno ottenuto lo status di rifugiato o sono titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.

Articolo 21

Studenti con disabilità

Gli studenti con disabilità, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica o equipollente, di specializzazione e di dottorato di ricerca, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, a domanda, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il riconoscimento dell'handicap o il grado di invalidità.

Articolo 22

Orfani

Lo studente iscritto e in corso che dichiara un ISEE non superiore ad € 23.000,00 e un ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) non superiore ad € 50.000,00 che diventi orfano di entrambi i genitori, ovvero del genitore unica fonte di reddito, nel corso del 2016 o del 2017 ha diritto, previa domanda, all'esonero totale delle tasse e dei contributi.

Articolo 23

Situazioni di eccezionale gravità

Sono esonerati a domanda dal pagamento delle tasse e dei contributi per particolari situazioni familiari o personali:

- studenti di cittadinanza italiana con famiglia stabilmente residente all'estero;
- studenti con genitore disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
- studenti con genitore iscritto nelle liste di mobilità;

- studenti con genitore beneficiario della cassa integrazione guadagni;
- studenti - coniugati o con figli minori – che sono stati licenziati nell'anno 2016 e risultano iscritti al Centro per l'impiego;
- studenti - coniugati o con figli minori - iscritti nelle liste di mobilità;
- studenti - coniugati o con figli minori - beneficiari della cassa integrazione guadagni;
- studenti per i quali i servizi sociali pubblici rilasciano idonea documentazione di disagio socio/economico;
- studenti detenuti degli Istituti penitenziari della Sardegna, come indicato nella convenzione con il Ministero della Giustizia.

L'esonero non può essere concesso se lo studente dichiara un ISEE superiore a € 23.000,00 e un ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) superiore a € 50.000,00 e se lo studente è iscritto da oltre cinque anni accademici per i corsi di laurea triennali, da oltre tre anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale biennali, da oltre sei anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, da oltre sette anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico quinquennali e da oltre otto anni accademici per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Gli esoneri per situazioni di eccezionale gravità saranno annullati e si addebiteranno le tasse e i contributi universitari dovuti dagli studenti appartenenti alla 1^a fascia, senza l'applicazione di alcuna sovrattassa per ritardato versamento, qualora gli studenti, entro il mese di marzo non acquisiscano almeno 9 CFU e entro il 31 dicembre non conseguano almeno 15 CFU.

In ogni caso non si procederà con l'annullamento dell'esonero se lo studente consegue il titolo nell'anno accademico.

Le istanze devono essere presentate improrogabilmente **entro il 5 ottobre 2016** per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

Sono esonerati, a domanda, parzialmente dal pagamento delle tasse e dei contributi gli studenti il cui nucleo familiare è stato vittima di una calamità naturale nel corso dell'anno accademico. Per la concessione dell'esonero è necessario produrre idonea documentazione attestante il danno subito e gli eventuali rimborsi ottenuti. La percentuale di esonero, che non potrà superare il 50%, sarà determinata in funzione del valore del danno non rimborsato e dell'ISEE dichiarato.

Sono esonerati, a domanda, totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti residenti – ovvero il cui nucleo familiare è residente – nei seguenti Comuni colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016: MARCHE 1. Acquasanta Terme (AP) 2. Arquata del Tronto (AP) 3. Montefortino (FM) 4. Montegallo (AP) 5. S. Montemonaco (AP) ABRUZZO 1. Monteleone (AQ) 2. Capitignano (AQ) 3. Campotosto (AQ) 4. Valle Castellana (TE) 5. Rocca Santa Maria (TE) LAZIO 1. Accumoli (RI) 2. Amatrice (RI) 3. Cittareale (RI) UMBRIA 1. Cascia (PG) 2. Monteleone di Spoleto (PG) 3. Norcia (PG) 4. Preci (PG).

Articolo 24

Diplomati con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100)

Gli studenti, che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e la lode o 100/100 e si iscrivono per la prima volta in corsi di laurea di primo livello o in corsi di laurea a ciclo unico, il primo anno sono esonerati dal pagamento della prima e della seconda rata e, se acquisiranno 18 CFU entro il mese di marzo, non verseranno il saldo. L'esonero sarà applicato d'ufficio utilizzando le informazioni presenti nel sistema informativo per la didattica e inserite online dallo studente durante la compilazione della domanda d'immatricolazione, con successiva verifica della veridicità delle stesse acquisendo la conferma presso la scuola superiore.

L'esonero dal saldo delle tasse universitarie sarà annullato e si addebiteranno le tasse e i contributi universitari dovuti, senza l'applicazione di alcuna sovrattassa per ritardato versamento, qualora gli studenti non acquisiscano almeno l'80% dei CFU previsti per l'anno di corso degli studenti nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 31.

Articolo 25

Studenti che si laureano nel mese di marzo e aprile

Gli studenti, che si laureano nei mesi di marzo e aprile, che ai sensi dell'attuale regolamento didattico devono iscriversi al nuovo anno accademico, verseranno per le tasse universitarie esclusivamente l'importo di € 230,74, che comprende: la tassa universitaria minima, l'imposta di bollo, il contributo di mobilità internazionale, il contributo SIAE, il contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari, il contributo di facoltà, l'incremento fuori corso e la sovrattassa esame di laurea e/o prova finale e stampa diploma. Se dovuta gli studenti in questione dovranno versare anche la tassa regionale per il diritto allo studio.

Capo III – Ricongiungimento, interruzioni e sospensione della carriera

Articolo 26

Ricongiungimento carriera

Lo studente che, dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, voglia proseguire gli studi deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione, un contributo fisso (tassa di ricognizione) di **€ 70,00**.

Se lo studente contestualmente alla richiesta di prosecuzione degli studi presenta domanda di passaggio ad un corso di studi attivo (corso nel quale sono offerti degli insegnamenti) il contributo fisso ammonta ad **€ 20,00** per ogni anno accademico di mancata iscrizione.

Qualora lo studente non accetti il passaggio sarà dovuta la differenza (**€ 50,00**) tra i due importi per ogni anno accademico di mancata iscrizione.

Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 27

Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli

A domanda degli interessati il ricongiungimento della carriera si applica alle studentesse e agli studenti per l'anno di servizio civile, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio. In questi casi il diritto fisso annuale non è dovuto. Gli studenti non possono effettuare nell'anno accademico di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 28

Interruzione per malattia e situazioni di eccezionale gravità

Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico nel quale si è verificata l'interruzione. Se il periodo di interruzione è inferiore all'anno e riguarda più anni accademici, il beneficio sarà applicato nell'anno accademico nel quale ricade il maggior numero di mesi di interruzione. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti che rientrano nelle situazioni familiari o personali di eccezionale gravità indicate nell'articolo 23, in caso di interruzione degli studi, sono esonerati dal pagamento del diritto fisso annuale; negli anni accademici di interruzione non possono effettuare nessun atto di carriera e la richiesta non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 29

Sospensione della carriera

L'importo indicato nell'articolo 26, comma 1, è dovuto anche per ogni anno accademico di sospensione della carriera secondo la disciplina prevista dal Regolamento sulla carriera amministrativa degli studenti. Se la sospensione della carriera è di durata inferiore all'anno accademico lo studente dovrà versare le tasse ordinarie per intero.

Capo IV - Premialità di carriera e penalizzazioni

Articolo 30

Borse per i laureati

L'Ateneo costituisce un fondo pari al 10% dei contributi di Facoltà con il quale concede delle borse di € **1.000,00** da ripartirsi in funzione del merito tra gli studenti, a tempo pieno per l'intera durata del corso di studi e non in possesso di un titolo universitario di pari o superiore livello, che concludano gli studi nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti - senza iscrizioni fuori corso o ripetenze. Nel bando di accesso verranno definiti i criteri e il numero di borse, da ripartire tra i laureati, facendo riferimento alle diverse Facoltà dell'Ateneo. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Articolo 31

Riduzione e incremento della tassazione in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono almeno 50 Crediti Formativi Universitari (CFU) beneficeranno di un rimborso parziale delle tasse di iscrizione versate nella misura del 10%.

Gli studenti che, nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo), conseguono un numero di CFU inferiore alla media di quelli conseguiti dai colleghi del proprio corso di laurea, con il medesimo anno di iscrizione e la stessa tipologia di impegno, dovranno versare un incremento delle tasse di iscrizione nella misura del 10%. L'incremento non è dovuto qualora:

- lo studente nel corso dell'anno accademico consegua il titolo di studio;
- lo studente abbia conseguito almeno 50 CFU;
- lo studente abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dall'organo accademico per l'anno di iscrizione o gli stessi siano stati convalidati o riconosciuti;
- lo studente a tempo parziale abbia conseguito i 15 CFU previsti dall'articolo 9;
- la media del corso di laurea sia uguale o superiore a 50 CFU e lo studente abbia conseguito un numero di CFU almeno pari all'85% della media del corso di laurea.

Lo studente che partecipa ad un periodo di mobilità all'estero, tra due anni solari, è esonerato dal versamento dell'incremento, a scelta dello studente, per uno dei due anni solari interessati dal periodo di mobilità purché abbia mantenuto il diritto a percepire l'intero importo della borsa di mobilità.

Al fine del calcolo degli incrementi dovuti, entro il mese di febbraio, saranno pubblicate nel sito dell'Ateneo le medie, relative al precedente anno solare, dei CFU conseguiti per ogni corso di laurea e distinti per anno di iscrizione e tipologia di impegno.

Le riduzioni e gli incrementi si applicano alla tassa base prevista dall'articolo 5.

Le riduzioni e gli incrementi si applicano agli studenti in corso, ai ripetenti e agli studenti a tempo parziale.

Articolo 32

Sovrattassa di discontinuità

Gli studenti inattivi, ovvero coloro che nel corso di un semestre (1° semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno – per il primo anno di iscrizione il 1° semestre inizia dal 1° ottobre; 2° semestre dal 1° luglio al 31 dicembre) non superano almeno un esame, dovranno corrispondere per ogni semestre di inattività la sovrattassa di € **50,00**.

La sovrattassa non si applica, se versata verrà restituita, qualora lo studente:

- nel corso dell'anno solare superi almeno due esami o se studente esonerato per handicap e invalidità (articolo 21) almeno un esame;
- nel corso dell'anno accademico consegua il titolo di studio;
- se a tempo parziale, abbia conseguito i 15 CFU previsti dall'articolo 9.

Capo V – Scadenze pagamenti tasse e contributi

Articolo 33

Rateizzazione

Per l'Anno Accademico 2016/2017 le tasse devono essere versate in tre soluzioni temporali:

1. la prima rata da pagare entro il 5 ottobre 2016 comprende la tassa di iscrizione, l'imposta di bollo, il contributo di mobilità internazionale, il contributo SIAE e il contributo per il Centro Universitario Sportivo (CUS) Cagliari ed è:
 - di importo fisso di € 230,74 per gli studenti che si iscrivono al primo anno;
 - di importo variabile per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, in funzione della fascia ISEE nella quale sono stati collocati nel precedente anno accademico o della situazione di esonerati nello stesso anno:
 - Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 1^a alla 5^a o esonerati: € 230,74;
 - Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 6^a alla 18^a: € 260,00;
 - Per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19^a e 20^a o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica: € 360,00.
2. La seconda rata di € 64,01, per coloro che sono collocati dalla 2^a alla 18^a fascia, del 30% della tassa base dovuta al netto dell'importo versato con la 1^a rata per coloro che sono collocati nella 19^a e nella 20^a fascia, da pagare entro il 1° febbraio 2017.
3. La terza rata (saldo, contributo di facoltà, incremento fuori corso) da pagare entro il 15 maggio 2017. Per le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea specialistica, anche per coloro che presentano domanda di immatricolazione sotto condizione, il versamento della 1a rata deve essere effettuato entro il 5 ottobre 2016 (se non diversamente previsto negli specifici bandi di selezione per i corsi a numero programmato).
Entro il **1° febbraio 2017** dovrà essere versato il contributo di cui all'articolo 6 lettera b) Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuto. (La verifica verrà effettuata sulla base della autocertificazione resa dagli studenti con la procedura online, così come specificato all'articolo 34)
L'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 dovrà essere effettuato anche dagli studenti e dagli immatricolandi che hanno diritto all'esonero totale delle tasse, diversamente non risultano iscritti.
Il versamento delle tasse universitarie sarà effettuato esclusivamente mediante il MAV (pagamento mediante avviso) bancario, pagabile gratuitamente:
 - online tramite l'internet banking di qualunque istituto di credito;
 - tramite gli sportelli automatici Bancomat del Banco di Sardegna S.p.A. o di altri istituti, che forniscano analogo servizio;
 - in contanti presso qualunque sportello bancario sull'intero territorio nazionale.Il pagamento del MAV tramite carta di credito, con i circuiti Visa e Master Card comporterà l'applicazione di una commissione dell'1,30% sull'importo versato.
Il MAV, con i dati personali dello studente e l'importo da versare, dovrà essere scaricato nella pagina personale dei servizi online – sezione pagamenti.
Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili nel sito www.unica.it.
Gli studenti del secondo anno o successivi per essere regolarmente iscritti dovranno versare la 1^a rata, comprensiva del bollo virtuale, con una delle modalità sopra indicate, e fornire l'opinione sull'organizzazione annuale del Corso di studio, se prevista dal sistema di accreditamento.
Per le matricole il versamento della 1^a rata dovrà essere effettuato dopo l'inserimento online della domanda di immatricolazione.
L'Ateneo comunicherà agli iscritti tramite e-mail l'emissione dei pagamenti relativi alla 1^a, alla 2^a e alla 3^a rata.
La mancata ricezione della comunicazione non esonera lo studente dal pagamento, che se effettuato oltre i termini comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 10.

Capo VI – Contribuzione in base all'ISEE

Articolo 34

Autocertificazione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione nell'anno 2016 o 2017 allo stesso Ente o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ai Comuni della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Lo studente dovrà dichiarare e autocertificare l'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, il numero di protocollo dell'attestazione, la data di rilascio, l'Ente al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le altre informazioni utili per il calcolo delle tasse o per le

verifiche sulla correttezza dei dati inseriti, tramite la procedura online, disponibile dal 6 ottobre 2016, nel sito www.unica.it, sezione Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti.

Il termine per la presentazione online della dichiarazione dell'ISEE è fissato al 15 dicembre 2016.

La presentazione oltre il termine comporta l'applicazione della sovrattassa prevista dall'articolo 11.

Lo studente, in ogni caso, non può modificare o presentare l'autocertificazione dell'ISEE oltre il termine dell'anno accademico fissato al 30 settembre 2017.

Articolo 35

Riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare

All'ISEE dichiarato al fine del calcolo delle tasse dovute sarà applicata d'ufficio la seguente percentuale di riduzione, in funzione del Comune di residenza del nucleo familiare o dello studente, qualora sia unico componente del nucleo familiare:

Luogo di residenza	% le di riduzione dell'ISEE
Entro i 50 Km	0
Oltre i 50 Km	5%
Nuorese, Baronia, Ogliastra e Sassarese	10%
Gallura	15%
Fuori Sardegna	20%

Articolo 36

Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare

Agli studenti, non esonerati dal pagamento delle tasse, iscritti in questo Ateneo in corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà applicata d'ufficio la seguente riduzione:

Numero componenti, non esonerati dal pagamento delle tasse, iscritti all'Università di Cagliari in corsi di laurea e laurea magistrale	% le di riduzione dell'ISEE
2	10%
3	15%
4	20%
5	25%
6 o superiore	30%

Articolo 37

Studenti stranieri residenza

Gli studenti stranieri, ai fini della riduzione dell'ISEE, in funzione della residenza del nucleo familiare, sono considerati residenti fuori dalla Sardegna indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente sia residente in Sardegna.

Articolo 38

Studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia

Gli studenti stranieri in possesso di un codice fiscale, che hanno residenza anagrafica in Italia, devono richiedere l'attestazione ISEE e inserire le informazioni previste nell'autocertificazione della condizione economica indicata all'articolo 34. Se i genitori dello studente non sono residenti in Italia, oltre

all'autocertificazione della condizione economica, dovranno presentare agli uffici la documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni posseduti dai genitori, con le modalità indicate nell'articolo 39. L'ISEE complessivo sarà determinato direttamente dall'Ateneo e inserito nel sistema.

Articolo 39

Studenti senza residenza anagrafica in Italia

Gli studenti italiani o stranieri senza residenza anagrafica in Italia devono utilizzare il modulo di dichiarazione cartaceo e dovranno allegare la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni sono posseduti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.

Per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazioni, la documentazione può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L'ISEE sarà determinato direttamente dall'Ateneo e inserito nel sistema.

Articolo 40

Studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (articolo 13 del D.P.C.M. 9/4/2001) il cui elenco è stato definito con il D.M. 19 febbraio 2013, n. 118, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri sono inseriti d'ufficio nella 1° fascia di contribuzione, pertanto, è dovuta la tassazione minima.

Si trascrive l'elenco dei Paesi particolarmente poveri riportato nel D.M. 16 settembre 2015, n. 689: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Capo VII - Tasse corsi post lauream

Articolo 41

Tasse Scuole di Specializzazione

Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione dovranno essere pagate le tasse di iscrizione come da tabella sotto riportata:

Tassa di iscrizione - Importi dovuti			
Facoltà	1° rata	Saldo	Totale
Medicina e chirurgia	€ 485,28	€ 485,28	€ 970,56
Scienze economiche, giuridiche e politiche	€ 779,15	€ 862,72	€ 1.641,87
Studi umanistici	€ 336,46	€ 539,20	€ 875,66

Gli studenti iscritti a una scuola di specializzazione che dovessero concludere, entro l'anno accademico 2015/2016, tutti gli esami previsti e che dovessero sostenere, nell'anno accademico 2016/2017, solo l'esame di specializzazione pagheranno nello stesso anno esclusivamente la 1^ rata di iscrizione.

Articolo 42

Tasse Master

Per l'iscrizione ai master dovrà essere pagata la tassa di iscrizione, che sarà stabilita tra un importo minimo di **€ 1.000,00** e un importo massimo di **€ 5.000,00**.

Articolo 43

Tasse Dottorati di ricerca

Per quanto riguarda gli importi tasse per i dottorati di ricerca non beneficiari di borsa si rimanda alle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per i Dottorati di ricerca.

Capo VIII – Norme finali

Articolo 44

Accertamenti sulle autocertificazioni

L'Università di Cagliari eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente ai fini di una riduzione o esenzione delle tasse avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, in particolare della banca dati dell'ISEE gestita dall'INPS.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sovrattasse previste dagli articoli 10 e 11, verrà applicata la tassazione massima di **€ 2.736,45**.

L'Amministrazione, come previsto dall'attuale normativa, comunicherà all'INPS i benefici (riduzione delle tasse ed esoneri dalle tasse) ottenuti dagli studenti a seguito dell'utilizzo dell'ISEE e si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza tutti i casi che possono richiedere una validazione tra le tasse applicate, a fronte della dichiarazione presentata, e altri indicatori significativi rilevabili.

Articolo 45

Aggiornamento tassa di iscrizione

L'importo della tassa minima di iscrizione all'Università verrà incrementato d'ufficio per i prossimi anni accademici del tasso di inflazione programmato, così come determinato annualmente dal MIUR con proprio decreto.

La medesima percentuale d'aumento, pari al tasso di inflazione programmato di cui sopra, verrà annualmente applicata d'ufficio a tutti gli importi contributivi dovuti e per tutte le fasce di reddito.